



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO
83040 Piazza Francesco De Sanctis - www.comune.morradesanctis.av.it

BANDO INTEGRALE E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA per l'affidamento dell'ESECUZIONE DEL:
APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Scuola dell'Infanzia (Linea 2)
A.S. 2022/23 e 2023/24

IMPORTO A BASE DI GARA:
€ 80,00 PER OGNI GIORNO DI EFFETTIVO SERVIZIO

PREMESSA

La presente procedura di gara viene esperita a cura del Comune di Morra De Sanctis in esecuzione dei seguenti atti:

- Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 19/07/2022 ;
- Determina a contrarre Comune di Morra De Sanctis RG 260 (sett. 143) del 15-09-2022;

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1. Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice

- Ente Aggiudicatore: COMUNE DI MORRA DE SANCTIS – ente locale territoriale.
- **CIG Z7237B56DD** - Cod. NUTS: ITF34 - Codice CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
- Informazioni di carattere tecnico e amministrativo: Comune di Morra De Sanctis - Ufficio Istruzione – Piazza De Sanctis – 83040 Morra De Sanctis (AV) - tel. 0827/43021 - fax 0827/43081 – protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it
- Responsabile del procedimento: Dott. Massimo Gala – Ufficio Istruzione – tel. 0827/43021 - fax 0827/43081 – protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it
- Indirizzo internet del profilo di committente: www.comune.morradesanctis.av.it

1.2. Appalto congiunto

Il contratto prevede un appalto congiunto: NO

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO

L'appalto è aggiudicato da una stazione appaltante: SI

1.3. Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

www.comune.morradesanctis.av.it e portale MEPA

Ulteriori informazioni sono reperibili presso il punto di contatto sopra indicato.

Le offerte vanno inviate esclusivamente tramite la piattaforma MEPA.

1.4. Procedura di Gara

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50, con applicazione del **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara di **€ 80,00 oltre IVA per ogni giorno di effettivo servizio**. In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere saranno presi in considerazione i valori più vantaggiosi per l'amministrazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77, commi 1 e 2 del R.D. 827/1924

**Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
ore 13:00 del giorno 07-10-2022**

Documentazione di Gara:

- il presente Bando e Disciplinare di Gara con i relativi Modelli A – B – C – D – E – F
- il Capitolato Speciale d'Appalto;

1.5.Oggetto dell'appalto:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO con scuolabus per gli alunni frequentanti **la Scuola dell'Infanzia (Linea 2)** nei plessi scolastici del Comune alle condizioni specificate nel Progetto del Servizio e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Bando e Disciplinare di Gara.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento riguarda i servizi di trasporto scolastico – CPV 60130000-8.

Il servizio dovrà essere espletato con n. 1 (uno) scuolabus di proprietà della ditta appaltatrice con proprio personale.

L'Appaltatore deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente Bando e Disciplinare di Gara. Tali autorizzazioni dovranno essere richieste e ottenute dall'impresa stessa ed intestate al legale rappresentante.

L'impresa, intervenuta all'aggiudicazione e in attesa della stipula del contratto, è tenuta a garantire l'inizio del servizio nei tempi indicati dalla stazione appaltante.

1.6.Importo a base di gara

L'importo dell'appalto è determinato con riferimento ai prezzi a base di gara, comprensivi di tutte le voci di costo, di cui euro 0,00 per oneri di sicurezza, con esclusione dell'IVA, come dettagliato nella Relazione sulla determinazione di cui al Progetto del servizio.

Il valore dell'appalto per tutto il periodo di affidamento è stimato in **euro 33.000,00** di cui euro 0,00 oneri per la sicurezza.

Il Comune corrisponderà alla ditta appaltatrice un canone determinato mensilmente a consuntivo sulla base del corrispettivo offerto in sede di gara.

1.7.Durata dell'appalto

Il servizio avrà una validità di 2 (due) anni scolastici 2022/23 e 2023/2024, secondo il calendario delle attività didattiche.

Il Comune si riserva, su proposta del RUP e sulla base di quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 3 la facoltà di prevedere la possibile estensione di pari durata della concessione ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

1.8.Caratteristiche Generali del Servizio

Le caratteristiche del servizio sono dettagliate nell'allegato capitolato speciale.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall'aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 13 d.lgs. n. 50/2016.

1.9.Finanziamento e modalità di pagamento

Fondi del bilancio.

Pagamenti: come previsto nel Capitolato speciale.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara - purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13 - gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice medesimo, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:

1. per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114;
3. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure avere in corso un provvedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Con riferimento alle disposizioni emanate dalla AVCP (ora ANAC) con Deliberazione n.111 del 20/12/2012 con modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013 e oggetto di aggiornamento con deliberazione n.157 del 17.02.2016, si specifica quanto segue:

- la Stazione Appaltante si riserva di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

5. CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA – PRESA VISIONE

5.1. La documentazione di gara è disponibile:

- sul sito internet della Stazione Appaltante: <http://www.comune.morradesanctis.av.it>

La gara è pubblicata:

- sul sito del Comune di Morra De Sanctis (profilo di committente): <http://www.comune.morradesanctis.av.it> e sulla piattaforma MEPA.

Documentazione per la partecipazione alla Gara:

I moduli predisposti dalla Stazione Appaltante, sono allegati in formato editabile al presente Bando e Disciplinare di Gara:

- Modello A – Domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 del Bando e Disciplinare di Gara;
- Modello B – Dichiarazione di cui al paragrafo 15.2 del Bando e Disciplinare di Gara;
- Modello C – Dichiarazione di cui al paragrafo 15.3 del Bando e Disciplinare di Gara;
- Modello D – Dichiarazione di cui al paragrafo 15.6 del Bando e Disciplinare di Gara;
- Modello E – Dichiarazione di cui al paragrafo 15.8 del Bando e Disciplinare di Gara;
- Modello F – Offerta Economica di cui al paragrafo 16 del Bando e Disciplinare di Gara;

5.2.Presa visione dei luoghi

Considerato che il luogo di esecuzione del contratto sono le strade di transito, è necessario che il concorrente esegua il sopralluogo obbligatorio, da eseguirsi in modo autonomo.

L'impresa, al momento della presentazione dell'offerta, dà atto, senza riserva di sorta:

- di aver eseguito un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio;
- di aver verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori.

6. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo almeno **sette giorni lavorativi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **due giorni lavorativi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; **per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti**;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art 45 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 45 comma 7 e 8 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50 del 2016 **costituisce causa di esclusione**. Nei casi di mancanza di qualsiasi

elemento formale della domanda, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare unitamente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente bando/disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai singoli concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto sotto nessuna forma.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, art. 32 comma 4 del Codice.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si richiama l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle spiegazioni per la valutazione di congruità dell'offerta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista degli artt. 110 del Codice in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice;

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di necessità, di ordinare l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della sua stipulazione.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, di **€ 660,00 (euro seicentosessanta/00) pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto di € 33.000,00 (euro trentatremila/00)** ed intestata al Comune di Morra De Sanctis.

La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, con versamento presso la Tesoreria con le modalità che saranno indicate dagli uffici, a richiesta;
- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui

agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 93 c. 8 secondo periodo D.Lgs. 50/2016, il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e
- ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in

qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La mancata costituzione della garanzia provvisoria costituisce causa di esclusione.

Qualora il concorrente non presenti la garanzia provvisoria ovvero presenti una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, si applica la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, **secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 21**, per la regolarizzazione. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, la garanzia provvisoria deve comunque essere stata costituita entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e decorrere da tale data; qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita entro il suddetto termine, il concorrente interessato è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione; All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare, per quanto riguarda l'esecuzione del servizio, una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la quale sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 medesimo del Codice.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA

Essendo l'importo a base d'asta inferiore alla soglia di € 139.000,00 non è dovuta alcuna contribuzione economica della stazione appaltante all'ANAC.

13. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- 1) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché nell'apposita sezione relativa al servizio di trasporto scolastico ai sensi della delibera G. R. n. 841 del 23.02.2001, se trattasi di impresa italiana o straniera residente in Italia, o nell'albo delle imprese artigiane, per la categoria di attività oggetto di gara; in caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara;
- 2) essere iscritti, se cooperativa, all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e, se cooperativa sociale, all'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
- 3) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario.
- 4) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
- 5) iscrizione nell'albo regionale delle imprese che gestiscono i servizi di trasporto scolastico di cui alla L..R. n.13 del 01/08/2011.

- 6) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;
- 7) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 68/99;
- 8) **essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
- 9) **essere in regola con gli obblighi della sicurezza**, di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- 10) essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione);
- 11) **aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto di appalto nel quadriennio antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara per un importo non inferiore all'importo a base d'appalto al netto di I.V.A.; per ciascuna referenza dovrà essere indicato il soggetto, una descrizione sintetica del servizio, l'importo e le date relative; tale elenco dovrà essere redatto sul modello di autocertificazione predisposto per l'ammissione alla gara (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016);
- 12) essere in possesso, oltre agli scuolabus da adibire al servizio, di un numero sufficiente di autoveicoli di riserva (veicoli in proprietà o in disponibilità di leasing riconosciuti idonei dall'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. nonché collaudati per il servizio stesso - articolo 4 del capitolato speciale d'appalto) da attivare immediatamente al verificarsi dell'emergenza per guasti e/o comunque di impossibilità sopravvenuta;
- 13) **impegno ad eleggere**, a tutti gli effetti in caso di aggiudicazione, domicilio legale presso la Sede Comunale per tutta la durata del contratto e fino alla liquidazione definitiva di tutte le pendenze, (da rendersi con dichiarazione);

Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa:

- i requisiti specificati dal punto 1) al punto 10) compreso devono essere posseduti dall'impresa mandataria e dalle mandanti;
- per il requisito di cui al punto 11) si richiede che sia posseduto nella misura del 50% (cinquanta per cento) dall'impresa mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti;
- i requisiti di cui ai punti 12) e 13) sono posti a carico dell'impresa mandataria.

13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

13.4. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1) - relativo all'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, all'iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice] - deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

13.5. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.12) deve essere posseduto nella misura del 50% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete.

13.6. Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

13.7. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4. lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

13.8. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4. lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma **TELEMATICA** secondo le modalità stabilite nel portale acquisti in rete (MePA) entro le ore **13:00 del giorno 07-10-2022**.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa devono essere formata dai seguenti documenti:

15.1.domanda di partecipazione (modello A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

15.1.1.Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2.Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.2.dichiarazione sostitutiva (modello B) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per uno dei reati previsti nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del Codice e precisamente:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b) -bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 2, del Codice e precisamente che: nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
 3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 4, del Codice e precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. [N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Le disposizioni di cui all'art. 80, comma 4, del Codice non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.].
 4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice e precisamente:
 - a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
 - b) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto]; (oppure)
 - b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di[inserire riferimenti n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];
 - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. [N.B.: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];

- d) di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;
 - e) di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
 - f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 - h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della **violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa**];
 - i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
 - l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - l) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
 - m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
5. che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n.114;
 6. di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

[Si precisa che:

- 1) le attestazioni di cui ai succitati punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2) le attestazioni di cui ai succitati punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6., nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3) le attestazioni di cui al succitato punto 1. devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3, del Codice – anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara – e cioè:
 - ✓ per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;
 - ✓ per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
 - ✓ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
 - ✓ per gli altri tipi di società e i consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella

quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.].

15.3.dichiarazione sostitutiva (modello C) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- d. attesta:
 - 1) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria di attività oggetto di gara; in caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara;
 - 2) essere iscritti, se cooperativa, all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e, se cooperativa sociale, all'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
 - 3) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario.
 - 4) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
 - 5) iscrizione nell'albo regionale delle imprese che gestiscono i servizi di trasporto scolastico di cui alla L..R. n.13 del 01/08/2011;
 - 6) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;
 - 7) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 68/99;
 - 8) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
 - 9) essere in regola con gli obblighi della sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008;
 - 10) essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione);
 - 11) che l'impresa rientra – alla stregua delle definizioni dell'art. 3 c. 1 lett. aa) del Codice nella categoria
 - ✓ micro impresa
 - ✓ piccola impresa
 - ✓ media impresa
 - 12) aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto di appalto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per un importo non inferiore all'importo di appalto. Per ciascuna referenza dovrà essere indicato il soggetto, una descrizione sintetica del servizio, l'importo e le date relative; tale elenco dovrà essere redatto sul modello di autocertificazione predisposto per l'ammissione alla gara (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016);
 - 13) essere in possesso, oltre agli scuolabus da adibire al servizio, di un numero sufficiente di autoveicoli di riserva (veicoli in proprietà o in disponibilità di leasing riconosciuti idonei dall'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. nonché collaudati per il servizio stesso - articolo 4 del capitolato speciale

d'appalto) da attivare immediatamente al verificarsi dell'emergenza per guasti e/o comunque di impossibilità sopravvenuta;

- 14) impegno ad eleggere a tutti gli effetti, in caso di aggiudicazione, domicilio legale presso la Sede Comunale per tutta la durata del contratto e fino alla liquidazione definitiva di tutte le pendenze (da rendersi con dichiarazione);

Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa:

- i requisiti specificati dal punto 1) al punto 10) compreso devono essere posseduti dall'impresa mandataria e dalle mandanti;
- per il requisito di cui al punto 12) si richiede che sia posseduto nella misura del 50% (cinquanta per cento) dall'impresa mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti;
- i requisiti di cui al punto 13) e 14) sono posti a carico dell'impresa mandataria.

15.4.in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 1. attesta, in capo all'impresa ausiliaria, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

15.5.PASSOE Non è richiesto il PASSOE.

15.6.dichiarazione sostitutiva (modello D) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere svolto il servizio;
 2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
- b. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, prescrizioni e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto della presente gara;

15.7.documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 93 c. 8 secondo periodo per le microimprese, piccole e medie imprese.

15.8.dichiarazione sostitutiva (modello E) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

- c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- (oppure)
- c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.9.nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso di uno o più dei requisiti che, ai sensi dell’art. 93, comma 7, medesimo, comportano tale riduzione, ovvero copia conforme della relativa certificazione.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

- per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - ✓ **15.10.**atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
 - ✓ **15.11.**dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
 - ✓ **15.12.**dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - ✓ **15.13.**mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
 - ✓ **15.14.**dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
 - ✓ **15.15.**atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
 - ✓ **15.16.**dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
 - ✓ **15.17.**dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
 - ✓ **15.18.**copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - ✓ **15.19.**dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- ✓ **15.20.** dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
 - ✓ **15.21.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
 - ✓ **15.22.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- (o in alternativa)
- ✓ **15.23.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta secondo il modello F allegato al presente disciplinare di gara e contenente, in particolare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a. il prezzo complessivo dell'offerta, IVA esclusa;
- b. la stima dei costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice D.Lgs. 50/2016.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere;

L'offerta economica deve essere sottoscritta **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Bando e disciplinare riporta i dati tecnici utili per la determinazione dell'offerta. Saranno ammesse soltanto offerte economiche in ribasso.

17. CAUSE DI ESCLUSIONE:

I plichi contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o

che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016.

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare.

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente disciplinare comporteranno l'esclusione immediata dalla gara.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (IVA esclusa) in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui:

- non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016;

18. SVOLGIMENTO DELLA GARA

18.1. Gara

L'aggiudicazione dei servizi avverrà mediante procedura telematica da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa – www.acquistinretepa.it) in favore dell'operatore economico che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato la maggiore percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, sull'importo posto a base di gara oltre IVA applicabile. L'Ente appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto in appalto, a prescindere da un'eventuale verifica di congruità. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua. L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara. Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. Si applicherà quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in materia di offerte anormalmente basse. In caso di gara deserta, di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili in relazione ai requisiti degli offerenti o delle offerte, si procederà all'aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016.

18.2. Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:

Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Avellino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

La Stazione Appaltante applicherà la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Sono considerati indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli operatori economici alla gara le dichiarazioni e gli elementi di cui ai precedenti paragrafi:

- 15.1.;
- 15.1.1.;
- 15.2. punti 1., 2., 3., 4., 5., 6.;
- 15.3. lettere a., b., c., d.;
- 15.4. lettere a., b., c.;
- 15.6. lettere a., b., c.;
- 15.7.;
- 15.8.;

- 15.9.;
- 15.10.;
- 15.11.;
- 15.12.;
- 15.13.;
- 15.14.;
- 15.15.;
- 15.16.;
- 15.17.;
- 15.18.;
- 15.19.;
- 15.20.;
- 15.21.;
- 15.22.;
- 15.23.;

nonché l'allegazione, qualora richiesta dal presente disciplinare di gara in relazione alle dichiarazioni o agli elementi elencati nel presente paragrafo, di copia fotostatica di un documento d'identità del relativo sottoscrittore.

Qualora il concorrente non presenti la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara ovvero presenti una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle ivi indicate, si applica il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dal presente paragrafo 20, sia per l'applicazione della sanzione sia per la regolarizzazione. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, la garanzia provvisoria deve comunque essere stata costituita entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e decorrere da tale data: qualora la garanzia provvisoria non sia stata costituita entro il suddetto termine, il concorrente interessato è escluso dalla gara.

21. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà produrre:

- **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarazione di elezione domicilio presso la sede del Comune interessato dall'appalto ((punto 15.3 – 14) disciplinare di gara);
- versamento delle spese di contratto, di registro, marche da bollo ed accessori.

Ove nel termine previsto l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere alle segnalazioni ed all'applicazione delle sanzioni di legge, in quanto applicabili.

L'aggiudicatario è altresì obbligato:

- a predisporre la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.
- ad iniziare l'attività anche nelle more della stipulazione del contratto qualora particolari esigenze lo richiedano;

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento,

logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolari del trattamento, ciascuno per le fasi della procedura di competenza, sono:

- Il Comune di Morra De Sanctis per il tramite del RUP.

Morra De Sanctis, 17/09/2022

**Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Massimo Gala**

F.to in originale agli atti dell'Ente



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

PROVINCIA DI AVELLINO

83040 Piazza Francesco De Sanctis - www.comune.morradesanctis.av.it

CAPITOLATO D'APPALTO ***PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 e 2023/2*** ***SCUOLA DELL'INFANZIA LINEA 2***

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, con propri mezzi e proprio personale, per i prossimi due anni scolastici dalla data di conclusione dell'iter in gara in essere fino al 30/06/2024 a favore degli alunni frequentanti **la scuola dell'Infanzia**.

Oggetto dell'appalto è l'effettuazione del Servizio trasporto alunni: nell'ambito dei confini territoriali del Comune di Morra De Sanctis.

Il servizio si svolgerà nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità scolastiche competenti.

Il servizio di trasporto degli alunni verrà assicurato dal lunedì al sabato, secondo l'orario scolastico.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico il Responsabile del Servizio Scuola dovrà far recapitare alle scuole ed agli istituti scolastici il modulo tipo di iscrizione che sarà distribuito agli alunni interessati al servizio. I predetti moduli saranno debitamente compilati dai genitori (o da coloro che esercitano la potestà parentale) e saranno raccolti a cura delle segreterie dei predetti istituti e trasmessi al Responsabile del servizio comunale il quale provvederà a stilare un elenco dei fruitori del servizio stesso ed a consegnarlo alla ditta appaltatrice entro 10 giorni dall'inizio delle lezioni.

Allo stesso modo per il trasporto urbano sarà compito dell'Amministrazione Comunale fornire l'elenco dei fruitori del servizio.

Coloro i quali non saranno inclusi nell'elenco non potranno accedere al servizio.

Essendo il servizio effettuato solamente per l'Ente appaltante, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di trasportare unicamente le persone risultanti dall'elenco fornito dal Responsabile del Servizio Scuola e di segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

Detto elenco, in corso d'anno potrà subire variazioni sia riduttive che lievitative per effetto di rinunce alla fruizione del servizio, per nuove richieste di ammissione allo stesso, anche in questi casi il nuovo elenco (contenente le variazioni riportate dal Responsabile del servizio comunale) dovrà tempestivamente essere trasmesso alla ditta appaltatrice per gli effetti di cui sopra.

I percorsi potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione degli orari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti.

Qualsiasi modifica sarà programmata e concordata tra ente, ditta aggiudicataria e autorità scolastica.

Il servizio comunale Pubblica Istruzione potrà in qualsiasi luogo e tempo effettuare controlli sul servizio e sull'utenza, ovvero ordinarne l'effettuazione dagli agenti di P.M.

Relativamente all'appalto il numero dei fruitori del servizio (studenti – alunni) ammonta a circa 15 unità. Il numero degli utenti è puramente indicativo, potendo l'amministrazione annualmente aumentarlo, diminuirlo, in rapporto alle esigenze ed alla richiesta, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, altresì, un accompagnatore per veicolo.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria un canone determinato mensilmente a consuntivo, sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e del corrispettivo offerto in sede di gara.

Il prezzo a base di gara è fissato **€ 80,00 oltre IVA per giorno di effettivo servizio**, con spesa presunta di Euro 33.000,00.

ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La scelta del gestore dei servizi verrà effettuata mediante procedura aperta di cui al D. Lgs. 12 aprile 2016 n.50. Le ditte che parteciperanno alla gara resteranno vincolate dalla propria offerta per il periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in capo alla medesima Ditta che avrà offerto il prezzo più basso e solo in ribasso, sull'importo a posto a base d'asta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico indicato ai precedenti artt. 1 e 2, così come previsto dal disciplinare di gara. L'offerta deve riportare l'indicazione del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara di cui sopra.

ART. 4 - VARIAZIONE DEL TRAGITTO

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di variare ad inizio anno scolastico o durante l'anno, temporaneamente o permanentemente, la lunghezza dei percorsi (in eccesso e/o in difetto) e/o degli orari e/o dei giorni indicati nei programmi di esercizio, al fine di soddisfare la programmazione della Autorità didattica e le esigenze dei fruitori del servizio di trasporto scolastico, o di far fronte a situazioni impreviste (sperimentazioni didattiche, tempo pieno, tempo prolungato con rientri pomeridiani, scioperi o riunioni sindacali del personale docente, etc.) In tali casi, la Ditta appaltatrice si impegna a svolgere il proprio servizio in base alle necessità e variazioni proposte all'Amministrazione comunale dalle singole realtà scolastiche, senza che ciò richieda revisioni contrattuali.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio di trasporto scolastico avrà la durata di 2 (due) anni scolastici come da calendario scolastico della Regione Campania. L'Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

E' riconosciuto dalla ditta appaltatrice alla Amministrazione comunale il diritto di cessione del contratto in ogni momento della sua vigenza, in caso di trasferimento delle funzioni del trasporto scolastico a Unioni di Comuni o Associazioni di Enti pubblici altrimenti denominate.

L'avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare l'appalto del servizio in conformità alle normative vigenti nel tempo e in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 6 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio si articola in un numero di percorsi tale da permettere l'espletamento del servizio su tutto il territorio comunale.

Il servizio dovrà essere reso nei giorni feriali dell'anno dal lunedì al sabato e comunque secondo il calendario stabilito dalla competente autorità scolastica nel rispetto degli orari idonei a garantire il puntuale arrivo degli alunni alle rispettive scuole e l'altrettanto puntuale prelievo degli stessi al termine delle lezioni, considerando anche l'ipotesi di effettuazione di tempo prolungato.

Il numero delle corse e dei rispettivi orari sono annualmente variabili, gli stessi saranno compendati dal responsabile del servizio comunale, tenuto conto degli orari di inizio e fine delle lezioni degli istituti scolastici interessati al servizio e dallo stesso comunicati alla ditta appaltatrice annualmente prima dell'inizio delle lezioni.

Le corse di norma sono due:

- a) la prima finalizzata al prelievo degli utenti presso i punti di raccolta per il loro trasporto ai rispettivi istituti scolastici di appartenenza da effettuarsi e concludersi entro l'inizio delle lezioni;
- b) la seconda finalizzata al prelievo degli utenti presso i rispettivi istituti scolastici di appartenenza per il loro trasporto ai rispettivi punti di raccolta di provenienza da effettuarsi dopo la fine delle lezioni.

Oltre alle precedenti corse possono essere istituite corse aggiuntive finalizzate all'erogazione del servizio anche agli alunni impegnati nel tempo prolungato o in orari di uscita differenziati per la frequenza di corsi integrativi e per la fruizione del servizio mensa. Le suddette corse aggiuntive potranno essere annualmente istituite per tutti i percorsi in una o più giornate settimanali, anche tutti i giorni in numero di una o più di una, come pure annualmente le medesime potranno essere soppresse.

Ad ogni buon fine, per ragioni di economicità del servizio, il Sindaco e il Responsabile del servizio comunale, ciascuno per quanto di competenza, esperiranno verso le autorità scolastiche ogni tentativo utile finalizzato ad armonizzare gli orari delle lezioni con quelle del servizio trasporto, cercando ove sarà possibile di ricorrere alle corse aggiuntive solo in casi di estrema necessità.

Per fermate si intendono i siti ubicati lungo i vari percorsi presso i quali la ditta appaltatrice dovrà sostare i propri veicoli per prelevare (all'andata) e ricondurre (al ritorno) i fruitori del servizio. Anche le fermate saranno determinate annualmente dal responsabile del servizio comunale, sulla scorta dell'elenco annuale dei fruitori del servizio, tenuto conto delle abitazioni degli utenti da servire su ciascun percorso, delle norme di circolazione stradale di casi e situazioni soggettive particolari tutelati dalle norme legislative in vigore.

Le fermate saranno individuate lungo i percorsi determinati.

Le fermate dovranno essere individuate su suolo pubblico, fatta eccezione per quei casi in cui il fruitore del servizio è portatore di handicap e/o temporaneamente impedito nei centri motori, nel primo caso del modulo di richiesta di iscrizione al servizio, tale stato particolare dovrà essere evidenziato, mentre per le situazioni temporanee dovrà essere rivolta apposita istanza motivata e documentata al responsabile del servizio comunale, il quale previa formale istruttoria deciderà in merito, comunicando nel caso di accoglimento dell'istanza alla ditta appaltatrice l'istituzione della nuova fermata temporanea.

Le variazioni del numero o del posizionamento delle fermate lungo le strade percorribili come riportate nei percorsi, non costituirà titolo per la variazione e/o l'adeguamento del corrispettivo come in seguito determinato.

Qualora si rendessero necessarie delle variazioni al servizio, la Ditta aggiudicatrice è tenuta, comunque, ad assicurare il trasporto.

La salita e discesa degli utenti dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il comune declina sin d'ora ogni responsabilità.

L'appaltatore è obbligato alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 31 gennaio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, e nella circolare n.23 del 11/03/1997 e a quelle relative alla circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. del 22.12.2000, n.395.

ART. 7 – REQUISITI DEI VEICOLI

I veicoli da utilizzare per il trasporto scolastico devono rispettare le norme vigenti in materia di uso e destinazione contenute nel D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. con particolare riguardo alle prescrizioni o limitazioni sia quelle contenute nella carta di circolazione relativa al veicolo che quelle derivanti dalla concessione di linea o dell'autorizzazione a noleggio con conducente per tutti quei veicoli che necessitano di tali autorizzazioni.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare, per lo svolgimento del servizio, veicoli rispondenti alle norme dettate dal DM 18/4/1997 e immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), oltre a dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 20/12/1992 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Qualora durante il servizio, la ditta aggiudicataria provveda alla sostituzione del veicolo, dovrà fornire immediatamente segnalazione al Comune depositando tutta la documentazione necessaria al nuovo veicolo.

ART. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del lavoro deve essere improntata ai criteri necessari a garantire la massima qualità possibile, complessivamente intesa, nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

A - PERSONALE

Il personale destinato dal soggetto aggiudicatario all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto deve essere idoneo a svolgere tali prestazioni secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991 n. 448 in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e dalla normativa vigente.

Ogni servizio inerente il trasporto, l'organizzazione e la gestione del servizio stesso sarà svolto dal personale alle dipendenze dell'Impresa appaltatrice. Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle norme di sicurezza e sulle norme del codice della strada.

La Ditta aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando il Comune di Morra De Sanctis da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la ditta appaltatrice ed i propri dipendenti.

Il Comune di Morra De Sanctis potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM 10 e del foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge.

L'appaltatore dovrà rispondere, per i propri dipendenti, che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole.

Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione comunale in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte del Comune.

L'Amministrazione comunale, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

La ditta dovrà gestire il servizio con sufficiente personale in possesso dei requisiti professionali specifici ivi compreso il permesso di guida dei mezzi secondo la vigente normativa in materia.

Il personale impiegato nella conduzione dei veicoli, ovvero gli autisti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la guida di tali mezzi, ovvero della patente di guida di tipo D pubblica con omologazione K, nonché dei requisiti di idoneità fisica, ovvero non affetti da malattie contagiose o da malattie, infermità, da malformazione che impedisca il regolare esercizio delle attività ovvero pregiudichi la sicurezza dei trasporti, requisiti da provare con certificato medico rilasciato dalla ASL competente.

I certificati medici degli autisti devono essere acquisiti dall'Amministrazione prima dell'inizio del servizio; parimenti dicasi per le polizze assicurative per legge dei veicoli oltre che per la copertura assicurativa di terzi e trasportati, con i massimali previsti per legge.

B – MEZZI

L'Impresa appaltatrice dovrà svolgere i servizi con mezzi propri immatricolati in uso di terzi, nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni (nuovo codice della strada), nel decreto del Ministro dei Trasporti in data 31/01/1997, e in ogni altra disposizione di legge vigente in materia di trasporto scolastico. Tali mezzi dovranno essere in numero e tipo sufficienti a garantire l'effettuazione dei servizi (almeno 2 automezzi, oltre 1 di scorta, con numero di posti adeguati ai trasporti da effettuare, comprensivi di posti per gli accompagnatori con le caratteristiche prescritte per il trasporto scolastico dal DM 31.1.1997, di cui 1 attrezzato per il trasporto dei disabili).

Gli autobus dovranno essere tecnicamente efficienti, in buono stato di manutenzione e mantenuti in perfetto stato di pulizia interna ed esterna e dovranno rispettare gli standard fissati dalla vigente normativa sulle emissioni. Qualora, durante lo svolgimento del servizio gli automezzi mostrassero segni di degrado, l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la loro sostituzione con altri in migliore stato di manutenzione.

C – SERVIZI

La Ditta inoltre è tenuta a:

- Individuare un coordinatore del servizio che svolga funzioni di raccordo tra la Ditta, il Comune e la scuola, coordini l'attività del personale con le esigenze del servizio e costituisca interlocutore unico per il servizio comunale competente. Al coordinatore è richiesto di adeguare, nel quadro generale di organizzazione del servizio, le variazioni che l'ufficio comunale competente ritiene opportune, anche nel corso dell'anno, al fine di poter meglio rispondere alle esigenze dell'utenza.
- Fornire agli organi preposti alla vigilanza e al controllo tutte le informazioni richieste di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati.
- Provvedere alla redazione e alla revisione dei percorsi sulla base della documentazione fornita dagli uffici comunali di riferimento, che dovrà successivamente procedere all'approvazione degli stessi.
- Assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con altro personale dotato di idonea qualifica professionale.
- Formare ed addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che devono svolgere.
- Redigere prima dell'attivazione del servizio una dichiarazione scritta sotto forma di atto notorio, a firma del legale rappresentante o del titolare della ditta appaltatrice l'elenco del personale utilizzato per il servizio indicando il nominativo, la qualifica, il numero e la tipologia della patente di guida, il numero di telefono cellulare.
- Tenere all'interno di ogni mezzo un registro sul quale giornalmente verranno annotati i chilometri percorsi e la causale della percorrenza, registro che potrà essere sottoposto alla verifica periodica da parte degli uffici comunali competenti.

ART. 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di cui al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81.

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata, durante il trasporto, a vigilare, sul comportamento degli alunni al fine di garantirne la sicurezza, assicurando anche la presenza di un accompagnatore per ogni veicolo.

ART. 11 - ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL COMUNE

La responsabilità della gestione del servizio trasporto scolastico è a carico della Ditta appaltatrice che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.

La Ditta risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi dipendenti della Ditta o ai terzi in genere. La Ditta è tenuta a sollevare il Comune da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La Ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare contratto per l'appalto del servizio di trasporto scolastico. Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo nei termini stabiliti dalla Amministrazione comunale, quest'ultima dovrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e scorrere la relativa graduatoria.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposte di bollo e registrazione, diritti di rogito e scritturazione, etc.).

L'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente capitolato, oltre la decadenza dell'affidamento del servizio alla Ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare l'appalto del servizio ad altra ditta. Sono in ogni caso a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale. L'esecuzione in danno non esime la Ditta da eventuali responsabilità civili.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

L'Amministrazione si riserva in relazione a casi di straordinaria necessità di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente capitolato.

ART. 13 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta aggiudicataria della gara tutti gli oneri inerenti al servizio del presente capitolato, oltre alle spese di contratto di cui al precedente articolo.

In particolare la Ditta appaltatrice deve provvedere:

- a) a comunicare al Comune di Morra De Sanctis, prima dell'assunzione del servizio, la propria casella PEC presso la quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale;
- b) a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore, per l'esercizio di tutti i servizi previsti dal presente capitolato. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;
- c) a tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto;
- d) all'assicurazione per danni a terzi trasportati, cose e persone, nonché alla responsabilità civile della società aggiudicataria verso terzi;
- e) a tenere i registri fiscali a norma di legge;
- f) a tenere il libro matricola dei dipendenti;
- g) alla formazione e al periodico aggiornamento del personale;
- h) a fornire idoneo e qualificato personale atto a garantire il servizio di trasporto scolastico.

Restano a totale carico della ditta appaltatrice gli oneri per il personale dipendente.

Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri necessari all'acquisto, adeguamento e al rinnovo degli automezzi, manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, le spese di carburante, lubrificanti, pneumatici, tassa di circolazione, pedaggi autostradali, premi assicurativi e quant'altro prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trasporti pubblici, gli oneri fiscali e in materia di IVA, le imposte e tasse di qualsiasi natura, presenti e future inerenti alla presente concessione, nonché le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa ed eccettuata, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Morra De Sanctis.

La ditta appaltatrice, su richiesta del responsabile del servizio comunale, sarà altresì obbligata annualmente ad effettuare gratuitamente, per attività parascolastiche, n. 5 (cinque) uscite sul territorio per alunni della scuola secondaria di primo grado, n. 5 (cinque) uscite per alunni della scuola primaria e n. 5 (cinque) uscite per alunni della scuola dell'infanzia; dette uscite non dovranno superare complessivamente gli 80 Km (andata e ritorno).

ART. 14 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E GESTIONE

L'appaltatore è tenuto a dichiarare di possedere capacità tecnica, economica ed organizzativa nonché di disporre di personale qualificato, automezzi, attrezzature e sede sufficienti ed idonei a garantire l'ininterrotto funzionamento dei servizi di trasporto e la buona gestione degli stessi.

L'appaltatore dovrà prendere direttamente e personalmente piena conoscenza di tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi che regolano l'appalto, dello stato dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i trasporti e quindi delle caratteristiche delle strade e della viabilità interna ed esterna dei centri abitati.

Il concorrente rinuncerà, di conseguenza, fin dalla presentazione dell'offerta, ad ogni riserva, eccezione e pretesa di sorta con riferimento agli aspetti tecnici e gestionali sopra esposti.

ART. 15 – DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Nella conduzione del trasporto scolastico il gestore è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale tutte le norme in materia di circolazione stradale, antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro, vigenti nel periodo di durata dell'appalto.

L'appaltatore è inoltre considerato diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza e/o dall'imperfetto ed incompleto rispetto delle norme previste dalla legge, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e negli appositi regolamenti comunali già adottati o che verranno nel proseguo approvati; l'Amministrazione Comunale di Morra De Sanctis resta completamente sollevata da ogni onere e responsabilità.

In particolare il vettore rimane l'unico responsabile per i sinistri che possano colpire le persone autotrasportate ed ha quindi l'obbligo di adottare tutte le misure e le cautele idonee a salvaguardarne la sicurezza e l'incolumità personale e ad evitare loro qualsiasi danno o lesione.

La gestione dei servizi di trasporto dovrà inoltre essere effettuata dall'appaltatore sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a. i trasporti dovranno essere eseguiti nel rispetto degli itinerari, degli orari, delle direttive e delle modalità stabilite dall'Amministrazione all'inizio di ogni anno scolastico, sentito il parere non vincolante della Ditta vettrice. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare il percorso e gli orari stabiliti ogni qualvolta si verifichino evenienze particolari che lo rendano necessario;
- b. i trasporti scolastici riservati agli alunni della scuola dell'infanzia (le uscite scolastiche potranno svolgersi anche nel territorio extracomunale);
- c. **il servizio deve essere reso nel rispetto delle norme disposte per il contenimento della diffusione del Covid-19, in conformità alle linee guida nazionali e regionali;**
- d. l'appaltatore si obbliga, previo avviso da comunicarsi almeno due giorni prima della data convenuta, a provvedere al trasporto degli alunni in occasione dello svolgimento di attività (educative, sportive, di istruzione ecc.), che verranno eventualmente concordate dall'Amministrazione con le competenti autorità scolastiche nel corso di ogni anno;
- e. il servizio di trasporto scolastico non potrà essere in alcun modo interrotto o modificato senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante. In caso di guasti meccanici, incidenti, malattie del personale od altri eventi fortuiti, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spese e senza pretendere compensi aggiuntivi di sorta a garantire la regolare prosecuzione dei servizi senza procurare disagi o ritardi agli utenti. Tutti gli automezzi impiegati dall'appaltatore dovranno essere perfettamente funzionanti, idonei all'uso e alla destinazione convenuti anche in condizioni climatiche avverse, come in caso di precipitazioni nevose o presenza di ghiaccio. La ditta vettrice è obbligata a dotarsi di un idoneo mezzo di scorta per la riparazione di un eventuale guasto che possa occorrere agli automezzi in servizio;
- f. è fatto divieto all'appaltatore del servizio di cedere il presente contratto a terzi. E' parimenti vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto senza il nulla-osta preventivo dell'Amministrazione;
- g. è fatto obbligo all'appaltatore di far osservare al proprio personale un contegno corretto ed educato verso gli utenti.

ART. 16 - CAUZIONE

Per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo annuo posto a base d'asta per il servizio oggetto del presente appalto (la somma è da computare senza tenere conto dell'IVA) così come previsto nel disciplinare di gara.

La Ditta Appaltatrice, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto, fissata in ragione del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016.

Detta cauzione dovrà essere costituita mediante:

- versamento in contanti mediante assegno circolare intestato al Comune di Morra De Sanctis;
- da titoli del debito pubblico depositati presso l'Ufficio Economato del Comune di Morra De Sanctis;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sarà dichiarata svincolata con la compilazione del "Certificato di regolare svolgimento del servizio", da parte degli uffici competenti, al termine dell'appalto, che dovrà prendere atto della complessiva regolarità del servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell'avvenuta osservanza da parte della Ditta Appaltatrice di tutti gli obblighi di capitolato e contrattuali.

In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia. Il Comune di Morra De Sanctis è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui divenisse creditrice nei riguardi dell'appaltatore per inadempienze contrattuali o danni od altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto sopra detto l'appaltatore è obbligato nel termine di trenta (30) giorni a reintegrare la cauzione stessa. In caso di inadempienza la cauzione verrà integrata d'ufficio, prelevandola dal canone di appalto e l'appaltatore sarà considerato inadempiente nei confronti della norma contrattuale.

ART. 17 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora la Ditta aggiudicataria non accetti per sua scelta l'incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria che sarà, pertanto, trattenuta fatte salve ulteriori richieste di danno.

ART. 18 – GARANZIE CONTRATTUALI

A – INFORTUNI E DANNI

La ditta appaltatrice è responsabile verso l'Ente per il servizio svolto con personale e mezzi propri ed a completo rischio dell'Impresa.

L'Impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni al personale dipendente, alle persone ed alle cose autotrasportate, nonché a terzi in genere, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art.1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie e accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

E' fatto obbligo all'appaltatore di stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del rapporto contrattuale un'apposita polizza assicurativa in materia di "Responsabilità civile" e "Rischi diversi", atta a garantire l'obbligato nell'attività oggetto d'appalto senza possibilità di eccezione opponibili ai trasportati o ai terzi sul contratto assicurativo.

In particolare, per i veicoli adibiti al servizio oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di:

- 1) Polizza RCT (persone e cose) con un massimale unico pari ad almeno 5.000.000,00 (cinquemilioni) di euro;
- 2) Polizza RCA (R.C. auto) per ogni automezzo con un massimale unico pari ad almeno 3.000.000,00 (tremilioni) di euro;

Copie di tali polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'appaltatore al Comune prima della stipula del Contratto e, comunque, prima dell'inizio dell'appalto.

B – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, nel contratto di appalto verrà inserita la clausola risolutiva espressa, in virtù della quale l'atto negoziale dovrà considerarsi *ipso jure* risolto qualora non siano adempiute, secondo le modalità convenute, le obbligazioni previste nel presente capitolato a carico dell'appaltatore.

C – DECLARATORIA DI DECADENZA – ESECUZIONE IN DANNO

L'Ente si riserva il diritto, in caso di inadempienza agli obblighi dettati dal contratto e dal presente capitolato ovvero di grave negligenza da parte dell'appaltatore, di risolvere il contratto e provvedere d'ufficio all'espletamento del servizio, secondo le procedure che saranno ritenute più idonee e più spedite per l'effettuazione dello stesso con rivalsa di ogni spesa sostenuta sin d'ora posta a carico dell'Impresa inadempiente.

ART. 19 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone dell'appalto sarà corrisposto in rate mensili posticipate entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto agli interessi legali per ritardato pagamento delle fatture.

L'appaltatore, con tale corrispettivo, si intende soddisfatto di ogni e qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il Servizio di che trattasi e non ha quindi alcun diritto a nuovi e/o maggiori compensi.

Il canone dell'appalto è comprensivo di qualsiasi spesa.

Qualora l'appalto venga stipulato con un prestatore di servizio individuale o società commerciale, dovrà essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto dello stesso prestatore o società (l'incarico dovrà risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo o da altro documento).

E' comunque fatto obbligo al prestatore o società, in qualunque caso di decadenza e di cessazione dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere (anche se tale cessazione o decadenza avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge) di notificare tempestivamente alla stazione appaltante l'avvenuta decadenza o cessazione. In difetto di tale notifica, l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione.

Non sono ammesse anticipazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta o l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi della circolare INPS n.122 del 30.12.2005, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.2 del D.L. 25.9.2002, n.210, convertito in legge n. 266/2002 e ss.mm.ii.

ART. 20 – SUBAPPALTO

È vietata qualsiasi forma di subappalto.

ART. 21 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità l'Amministrazione comunale può rivalersi, prelevando sulla cauzione le somme di cui venisse creditore nei riguardi dell'appaltatore per inadempimenti contrattuali e/o per risarcimento di danni allo stesso imputabili.

ART. 22 - PENALITÀ

La Ditta aggiudicataria nella gestione del servizio di trasporto scolastico avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso, nonché a quanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire nell'offerta.

Qualora si verifichi l'interruzione, il ritardo o la incompleta esecuzione di uno dei servizi affidati, verrà comminata all'appaltatore una penale graduata, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, da euro 200 (duecento) a euro 2.000 (duemila), stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione a seguito di regolare contestazione di addebito alla Ditta appaltatrice e previa acquisizione di sue eventuali giustificazioni.

Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso.

Le penalità saranno comminate mediante nota d'addebito approvata dal Responsabile comunale del servizio, previa contestazione scritta dell'inadempienza.

Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia fatto pervenire accettabili contro deduzioni, le penali si intendono accettate.

Si provvederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) applicazione di 3 penalità per gravi motivi e successiva diffida ad adempiere;
- b) messa in liquidazione della Ditta aggiudicataria;
- c) mancata osservanza delle norme sul subappalto;
- d) utilizzo di automezzi non rispondenti alle prescrizioni in materia di trasporto scolastico e del codice della strada;
- e) mancata stipulazione dei contratti assicurativi richiesti;
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) gravi inadempienze e mancato rispetto dell'itinerario, orari, direttive stabilite annualmente, o con successive disposizioni, dall'Amministrazione comunale e quando queste inadempienze siano precedute da comunicazione scritta;
- i) utilizzo di personale non in possesso dell'abilitazione di guida specificatamente richiesta dalla normativa in materia di trasporto scolastico;
- j) ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Responsabile del servizio, in forma di lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di tale clausola, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale soppressione dei servizi di trasporto scolastico da parte del Comune, la Ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo.

ART. 24 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le controversie contrattuali che dovessero insorgere è riconosciuta la competenza esclusiva del foro di Avellino per tutte le eventuali controversie attinenti al presente appalto.

ART. 25 – TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono essere sempre risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

ART. 26 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

ART. 27 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e al R. D. 827/1924 per quanto applicabile, oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e in quello di procedura civile.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel concorso del contratto; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro, il codice stradale e, comunque, aventi attinenza con i servizi, oggetto alla presente gara.

ART. 28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al presente capitolato si informa che:

- il Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di Morra De Sanctis;
- le finalità e le modalità di trattamento dei dati forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso, le suddette attività di trattamento potranno essere svolte presso sedi ed uffici del Titolare;
- l'eventuale rifiuto da parte della ditta di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla gara (e/o dall'interpello);
- i soggetti e/o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di alcuni dei dati inerenti le proposte presentate sono:
 - a. il personale degli enti partecipanti al procedimento in base alle normative vigenti;
 - b. i concorrenti che partecipano alla gara;
 - c. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 196/2003; ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.